

Iniziativa popolare federale «Contro tasse per provvedimenti volti a influenzare il clima ("Contro tasse sul clima")»

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 135a (nuovo) Divieto di tasse e sussidi per provvedimenti volti a influenzare il clima

¹ La Svizzera non riconosce né previsioni vincolanti sullo sviluppo del clima né metodi per influenzarlo o proteggerlo in modo utile.

² Non prende provvedimenti e non partecipa a trattati internazionali promossi o pretesi per gli scopi di cui al capoverso 1.

³ Le tasse, i sussidi, le agevolazioni fiscali e le agevolazioni statali di altro tipo che hanno lo scopo di influenzare il clima sono vietati.

Art. 197 n. 8 (nuovo) Disposizione transitoria dell'art. 135a (Divieto di tasse e sussidi per provvedimenti volti a influenzare il clima)

¹Le leggi che contraddicono l'articolo 135a sono considerate abrogate con l'accettazione dell'articolo 135a da parte del Popolo e dei Cantoni o eventualmente alla scadenza del termine di disdetta dei relativi trattati internazionali.

²I trattati di questo genere già esistenti vengono disdetti al primo termine utile.